

REGIONE SICILIANA



**Assessorato delle Autonomie Locali e della F.P.
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
Servizio 5° / Elettorale
Via Trinacria n. 34-36 – Palermo10**

**Regolamento per l'acquisto di beni e servizi da parte
del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali
Servizio 5/Elettorale**

Procedura acquisti

Finalità e contesto di riferimento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di acquisto di beni di consumo, servizi, forniture nonché di beni di investimento. La presente procedura dà attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei contratti pubblici) e alla normativa vigente.

Le scelte effettuate nel presente regolamento dovranno essere verificate alla luce dei possibili aggiornamenti da parte dell'ANAC delle Linee Guida n.4 sul sotto-soglia e qualora dovessero emergere significativi aggiornamenti si provvederà ad aggiornare tale procedura di acquisti.

Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture

(ai sensi dell'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. cd. *Codice dei contratti pubblici*)

Sezione I

Disposizioni Generali

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Definizioni

Oggetto e ambito di applicazione

Principi

Criteri di selezione e soccorso istruttorio

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Commissione giudicatrice

Il Direttore dell'esecuzione del contratto

Sezione II

**Procedure di acquisizione
di beni, servizi e forniture**

Art. 8

Richiesta di offerta e avvio della procedura di affidamento

Sezione III

**Procedura di selezione
dei contraenti**

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Servizi, Beni e Forniture

Collaudo e verifica di conformità

Luogo e termini della consegna

Pagamenti

Penalità

Forme del contratto

Foro competente

Rinvio

Pubblicazione

Sezione 1

Disposizioni Generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. << Codice >>, il Decreto Legislativo n. 50/2016 e *s.m.i.* (cd. *Codice dei contratti pubblici*).
- b. << Commissione >>, la Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del codice.
- c. << RUP >>, il Responsabile Unico del Procedimento (rif. art. 4).
- d. << Fornitore qualificato >>, l'operatore economico selezionato sulla base dei requisiti richiesti nella determina a contrarre ed in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti minimi: di idoneità professionale, di capacità economica e di finanziaria capacità tecniche e professionali.
- e. << RdO >>, la Richiesta di Offerta, documento che viene inserito sul MEPA affinché i possibili fornitori qualificati possano conoscere le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto o servizio.
- f. << CIG >>, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.
- g. << DGUE >>, il Documento di Gara Unico Europeo che gli operatori economici hanno l'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante.

2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del codice.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate dal **Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali - Servizio 5/Elettorale** per l'affidamento e la gestione dei contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (cd. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. (art. 35 del Codice e *s.m.i.*, in riferimento all'art 36 dello stesso Decreto).

2. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.

3. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dal regolamento di contabilità per il funzionamento dei servizi di cassa interni.

4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento.

5. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e di comportamento adottati dalla Regione Siciliana in osservanza della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

Art. 3

Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento si garantisce, in aderenza, ai seguenti principi previsti dall'art. 30 del Codice:

- a) Economicità: (uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto);
- b) Efficacia: (congruità dei procedimenti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati);
- c) Tempestività: (esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni);

- d) Parità di trattamento: (valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione).
 - e) Rotazione: (esigenza di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico).
 - f) Proporzionalità: (adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento);
 - g) Trasparenza e Pubblicità: (esigenza di conoscibilità delle procedure di gara, nonché uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure).
 - h) Non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici: (effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati);
 - i) Correttezza nell'affidamento ed esecuzione: (condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione).
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
3. Nessuna acquisizione di forniture, beni e servizi può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
4. In caso di consultazione di più operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato, sarà possibile, con adeguata motivazione, far partecipare l'operatore uscente e gli operatori invitati in precedenti consultazioni, ove si intenda attivare un confronto con un numero ampio di operatori.
5. In caso di utilizzo di elenchi di fornitori si applica il principio di rotazione degli inviti.
6. Qualora il numero degli operatori economici iscritti nell'elenco fornitori o individuati tramite indagine di mercato, in possesso dei requisiti necessari, risulti inferiore al numero minimo di soggetti da invitare - in base all'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice - l'Amministrazione può derogare al principio di rotazione, previa pubblicazione di un avviso sul sito del Dipartimento per 5gg.
7. Qualora l'Amministrazione inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.
8. L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica.
 - b) servizi, beni relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice.

Art. 4

Criteri di selezione e soccorso istruttorio

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
- a) i requisiti di idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria;
 - c) le capacità tecniche e professionali.
2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei contratti pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
 - b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
 - c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.
6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure, d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 5

Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice. Il RUP viene individuato nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione.

2. Il Responsabile del Procedimento viene nominato, in conformità sia alle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti << Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni >> sia al comma 5 dell'art. 31 del Codice, tra i dipendenti dell'ente, sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di

servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.

3. Con l'approvazione del bilancio annuale è nominato come RUP il Dirigente del Servizio 5/Elettorale responsabile del capitolo di spesa annuale relativo all'acquisto di beni e servizi per l'espletamento delle procedure elettorali della Regione siciliana.

4. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti.

5. Il RUP riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.

6. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento negli appalti e nelle concessioni.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di procedure di affidamento di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000, il cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per rilevanza e/o complessità dell'oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, i cui componenti sono nominati tra i dipendenti dell'Ente, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione, con esclusione del Presidente.

2. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice, la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del citato Codice, continua ad essere nominata, con specifico atto, dal Dirigente del Servizio.

Art. 7

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Nell'ambito delle soglie delle prestazioni per gli affidamenti aventi ad oggetto l'acquisizione di beni, servizi e forniture, il Responsabile Unico del Procedimento (o l'incaricato dalla stesso nominato), nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Qualora non vi sia tale coincidenza, il direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Dirigente del Servizio 5 - Elettorale deputato all'acquisizione del servizio, poiché esperto nella materia oggetto della fornitura.

3. Il direttore di esecuzione del contratto è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni, servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.

4. Al direttore di esecuzione del contratto sono affidate le rispettive funzioni indicate nelle linee guida ANAC n.3.

SEZIONE II

PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 8

Richiesta di offerta e avvio della procedura di affidamento

1. L'acquisizione di beni, servizi e forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento, avviene coerentemente con:

a) la programmazione annuale dei beni, servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro di cui all'articolo 21, comma 6, del Codice;

2. Le attività istruttorie, propositive e preparatorie del fabbisogno e la predisposizione della determina a contrarre appartengono al Dirigente dell'ufficio.

3. L'avvio delle procedure di affidamento avviene mediante una Richiesta di Offerta (RdO), autorizzata dal Dirigente responsabile della spesa nella qualità di RUP. Gli elementi da inserire nella RdO vengono di seguito specificati, da sottoporre agli operatori economici che si intendono consultare per gli affidamenti diretti o invitare ad una procedura negoziata, sulla base di quanto indicato nel presente regolamento:

a) Oggetto della fornitura o del servizio;

b) Caratteristiche e quantità della fornitura o del servizio con eventuali specifiche tecniche;

c) Importo massimo stimato per l'acquisto;

- d) Garanzia;
- e) Verifica della fornitura e del servizio;
- g) Luogo e termine di consegna;
- h) Stazione appaltante;
- i) Penalità;
- l) Trasmissione dei requisiti di ammissione richiesti (vedi DGUE);
- m) criteri di selezione adottati (selezione di operatori economici che hanno fatto pervenire manifestazione d'interesse a partecipare alle procedure e/o tramite selezione effettuata sul MEPA);
- n) nomina del RUP;

SEZIONE III

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 9

Servizi, Beni e Forniture

A) Affidamenti di importo inferiore a 39.999,99 euro

1. Gli affidamenti di prestazioni di servizi, beni e forniture per importi inferiori e fino ad 39.999,99 euro possono avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente art. 3, gli oneri motivazionali relativi all'economicità, alla proporzionalità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti come di seguito indicati, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali e l'obbligo di utilizzo dei canali di approvvigionamento elettronici richiamati all'art. 2, comma 4:

- ☞ mediante una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa condotta tra elenchi fornitori propri o presenti sul mercato elettronico (comma 1, lettera *bbbb* dell'art. 3 del codice);
- ☞ indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dai prezzi risultanti dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
- ☞ listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
- ☞ eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza (n.d.r. storico ed indagini di mercato).

La trasparenza è altresì garantita, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

3. L'affidamento al contraente uscente richiede un onere motivazionale più stringente; esso può basarsi o sulla riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero sul grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, piena soddisfazione espressa dai destinatari del bene/servizio fornito...) ovvero sulla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ottenuta.

4. Si ricorre, di norma, alla consultazione di un unico operatore nei seguenti casi:

- a) il bene, servizio o fornitura è considerato infungibile;
- b) il bene, servizio o fornitura è acquisito mediante ordine sul mercato elettronico al prezzo più basso;
- c) il bene, servizio o fornitura è acquisito sul mercato elettronico accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;

5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 39.999,99 euro, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzati mediante unico atto, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario e il possesso dei requisiti di carattere generale.

6. Per gli affidamenti di importo inferiore a 39.999,99 euro risulta non necessaria né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva. (art. 93 comma 1 e art. 103 comma 11 del Codice).

7. Nei casi di affidamento sul mercato elettronico di importo inferiore a 39.999,99 euro, il Servizio 5 – Elettorale provvederà ad acquisire il DURC unitamente alla richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. 602/73 (cd. Equitalia) oltre alla visura del registro imprese al fine di accertare l'inesistenza di procedure concorsuali. Questo Servizio, in seguito all'acquisizione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) resa dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal Codice - provvederà ad attivare tutte le altre verifiche previste dalla normativa vigente e, nelle more degli esiti da parte degli Enti competenti, provvederà a formalizzare il contratto inserendo nello stesso o nelle condizioni generali di contratto, un'apposita clausola risolutiva per regolare i casi in cui l'operatore abbia

presentato una falsa dichiarazione (Art.80, comma 12 del Codice). La verifica dei requisiti speciali sarà invece effettuata solo se richiesti da questo Servizio nella RdO.

8. Nei mercati elettronici, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice è effettuata dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 6-bis del Codice.

9. Per gli affidamenti di importo inferiore a 39.999,99 euro non risulta obbligatoria la verifica di cui all'art.97 del Codice; tuttavia questo Servizio potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

B) Affidamenti di contratti di servizi, beni e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35

1. L'affidamento è l'atto conclusivo di una procedura negoziata che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, così individuati:

- a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- b) sulla base di indagini di mercato.

2. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre a firma del Dirigente del Servizio e deve riportare: le caratteristiche dei lavori o beni e servizi da affidare, l'importo massimo dell'affidamento, la procedura che si intende seguire, le motivazioni della scelta della procedura, i motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente, i requisiti generali e speciali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le principali condizioni contrattuali, la richiesta o meno della cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del Codice.

3. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "bandi e contratti" nel quale devono essere riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC.

4. La determina di affidamento deve essere emanata dal Dirigente del Servizio fino ad un massimo di € 144.000,00 e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico scelto mediante la procedura di selezione.

5. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro risulta obbligatoria la cauzione o polizza fideiussoria che sarà quantificata in relazione all'importo della fornitura. Le stesse saranno svincolate alla conclusione della regolare fornitura ed a seguito dell'avvenuto collaudo e verifica di conformità.

6. Considerata la peculiarità della fornitura aggiudicata, ed effettuati i controlli di rito, la stessa aggiudicazione verrà effettuata entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi.

Art. 10

Collaudo e verifica di conformità

1. L'affidamento di servizi, beni e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il Responsabile Unico del Procedimento autorizza l'operatore economico ad emettere la fattura al fine della successiva liquidazione.

Art. 11

Luogo e termini della consegna.

La fornitura di beni e servizi dovrà essere espletata dall'affidatario della gara, entro i termini che saranno indicati da questa Amministrazione, presso le sedi delle Prefetture della Sicilia che saranno indicate dallo scrivente Ufficio e/o in subordine presso il magazzino elettorale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, via Trinacria 34/36 90146 Palermo.

Art. 12 Pagamenti

FATTURA E PAGAMENTO.

Ai fini della liquidazione della fattura della fornitura, indipendentemente dall'importo della stessa, questa Amministrazione provvederà a provvedere ad acquisire il DURC unitamente alla richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. 602/73 (cd. Equitalia).

Il pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190 ("Split payment") e del D.Leg.vo 23/06/2011 n. 118 e s. m.i ..

Al pagamento l'Amministrazione provvederà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di assunzione in carico del servizio nelle forme prescritte all'interno della RdO, salvo che la stessa sia impossibilitata a procedere per

cause di forza maggiore non dipendente dalla stessa o per mancata liquidità o chiusura di esercizio finanziario. La fattura completa sarà pagata in unica soluzione.

La stessa dovrà essere corredata del visto di "regolare esecuzione servizio" da parte del Responsabile dell'Ufficio dopo l'acquisizione da parte degli Uffici destinatari delle forniture dell'avvenuta ricezione che curerà l'assunzione in carico secondo le vigenti norme di Contabilità di Stato.

La fattura elettronica, regolare a tutti gli effetti di legge, dovrà essere intestata a: Regione Siciliana Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali Via Trinacria n. 34/36 - 90144 - Palermo - P.I.: 02711070827 - CODICI DI RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: Servizio 5 – Ufficio Elettorale J1XPTG_S0005

13) Penalità

La ditta affidataria riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità di eseguirlo sarà esperita l'azione in danno, pertanto, la ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per il completamento della fornitura di che trattasi ricorrendo ad altra ditta;
- b) nel caso di ritardata consegna, sarà applicata una penalità pari a quanto già previsto nella lettera di invito e comunque non inferiore al dieci per cento (10%) dell'importo di aggiudicazione;
- c) in caso di mancata consegna, parziale o intera, della fornitura, per cause non imputabili a questa Amministrazione, sarà attivata la procedura di escussione, parziale o intera, della polizza fideiussoria e comunque fino all'importo della mancata fornitura.

Art. 14

Forma del contratto

1. I contratti di cui sopra sono stipulati in modalità elettronica tramite piattaforma telematica MEPA.

Art. 15

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto d'appalto, sarà territorialmente competente **in modo esclusivo** a dirimere la stessa il Giudice nel cui ambito di competenza territoriale ha sede questa Amministrazione e cioè il Foro di Palermo.

Art. 16

Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto, il presente Regolamento è disciplinato dal c.c. in materia di appalto, dalle norme del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei contratti pubblici) e dalla normativa vigente.

Art. 17

Pubblicazione

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale delle Autonomie locali ed entrerà immediatamente in vigore.